



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Padova

riunito in Camera di Consiglio nella persona dei sigg.ri magistrati

dott. Guido Marzella, Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, Giudice

dott.ssa Manuela Elburgo, Giudice

nel procedimento n. **62/2023 R.G.P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **GIORGIO SCHENATO** (C.F. SCHGRG71D02G224Z) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

premesso che con ricorso depositato in data 20.3.23, Giorgio Schenato, deducendo:

- di essere stato socio accomandante della "Inter nos sas" dal 2000, in favore della quale prestava garanzia per l'importo di € 200.000,00,
- che essendo insorti problemi con gli altri soci sin dal 2001 egli decideva quindi di uscire dalla compagine, la quale cominciava ad accumulare debiti e veniva quindi venduta ad un terzo, che si accollava questi ultimi,
- che i medesimi peraltro non venivano saldati, rimanendo a carico suo e dei soci originari, tanto che nel 2005 doveva far fronte al pagamento di € 18.000,00 in favore della Banca Antoniana,
- che nel 2005 la moglie contraeva un mutuo ipotecario per l'acquisto della casa d'abitazione, in cui poi risiedevano sino al 2021,
- che nel 2008 si decideva ad aprire la "GS Informatica" che a causa del continuo accumulo di debiti veniva peraltro chiusa nel 2015, con revoca del fido aperto

presso la Unicredit, la quale gli proponeva la concessione di un finanziamento di € 22.000,00 onde far fronte alle relative pendenze,

- che nel 2018 apriva una nuova ditta chiedendo all'INPS l'anticipo dell'indennità NASPI, ma veniva immediatamente colpito l'anno dopo da un attacco di cuore che lo costringeva ad assentarsi dal lavoro per un anno ed a causa del quale riportava una invalidità del 60%, sicché, subentrata l'occasione di ottenere un lavoro dipendente, era costretto a chiudere l'impresa, con la conseguenza che l'INPS gli chiedeva la restituzione della somma anticipatagli,
- che nel frattempo la moglie perdeva il lavoro e la famiglia si ritrovava a dover sopravvivere con un solo reddito, sicché veniva decisa la vendita dell'immobile di abitazione di proprietà della moglie,
- di versare pertanto in stato di sovraindebitamento poiché a fronte di una situazione debitoria pari ad € 224.599,34, comprensiva dei compensi dovuti all'OCC ed al professionista:
 - o egli, coniugato con Simonetta Morandin e convivente assieme alla medesima ed alla figlia Giulia, studentessa, in un immobile in locazione per un canone di € 550,00 mensili e spese condominiali annue per € 900,00 circa, percepisce uno stipendio mensile di soli € 1.300,00 mensili,
 - o la consorte, che ha trovato un nuovo impiego, percepisce a propria volta un reddito annuo di € 15.000,00,
- che le spese di mantenimento del nucleo familiare, alle quali contribuisce in maniera paritaria, ammontano a circa € 2.400,00 mensili e risultano quindi inferiori rispetto alla media delle famiglie italiane, dovendosi anche tenere conto dell'esborso di circa € 1.300,00 annui sopportato per l'acquisto di farmaci,

- che egli era quindi disponibile a versare ai creditori l'importo di € 200,00 mensili, oltre alla tredicesima ed alla quattordicesima per ulteriori € 2.000,00, così da raggiungere in un triennio il complessivo importo di € 13.200,00,
- che nel 2018 aveva venduto la propria vettura alla moglie per l'importo di € 500,00,
- che stante l'assenza di qualsiasi altro cespite la proposta come formulata risultava quella maggiormente conveniente per tutti i creditori,

adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI, con previsione della impossibilità di svolgimento di qualsiasi nuova azione esecutiva e/o cautelare ex art. 270, quinto comma CCI, e comunque sospensione di ogni azione esecutiva o pignoramento già in essere;

riscontrato quindi, in via preliminare, il ricorrere della competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza del ricorrente;

atteso poi che ai sensi dell'art. 65, secondo comma, CCI devono trovare applicazione anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

rilevato, altresì, come, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si possa evincere che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;

osservato quindi che il debitore ha provveduto a depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI, consistente:

- 1) nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica),

- 2) nell'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI),
- 3) nell'elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale,
- 4) nello stato di famiglia e nell'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b), CCI),
- 5) nell'elenco degli atti dispositivi ultimi cinque anni;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione ed altresì confermando:

- i motivi del sovraindebitamento esposti dal ricorrente,
- le precarie condizioni fisiche in cui versa il medesimo,
- il descritto ammontare della situazione debitoria e delle spese di mantenimento della famiglia,
- l'inesistenza di atti dispositivi nel corso dell'ultimo quinquennio, salvo la vendita della vettura,
- la composizione del patrimonio e la quantificazione del reddito disponibile in capo allo Schenato, così come indicata nel ricorso,
- la conseguente correttezza dei dati e dei conteggi esposti nel ricorso;

ricordato quindi, in proposito, come in sede di liquidazione controllata il patrimonio del debitore risulti integralmente sottoposto alla procedura, salvi i soli beni indicati nel

quarto comma dell'art. 268 CCI, tra i quali, a mente della lett. b) del comma in esame, rientrano anche i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

opinato allora, per quanto attiene alle somme di cui sopra, come sia opportuno demandare ogni determinazione in proposito al Giudice Delegato, non appena dichiarata l'apertura della presente procedura;

osservato altresì apparire corretta la previsione di durata triennale della procedura;

opinato non doversi disporre nulla di specifico con riguardo alla richiesta declaratoria della impossibilità di avvio o di prosecuzione di qualsiasi procedura cautelare o esecutiva e di conseguimento di diritti di prelazione sui beni oggetto di liquidazione, trattandosi del naturale effetto conseguente all'apertura della procedura di liquidazione controllata;

riscontrato pertanto, in conclusione, il ricorrere dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, nei limiti sopra indicati;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

visto l'art. 270 CCI;

P. Q. M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **GIORGIO SCHENATO** (C.F. SCHGRG71D02G224Z), residente a Cadoneghe (Padova), viale della Costituzione n. 12;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Guido Marzella;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Stefania Marzolani;
- 4) demanda al Giudice Delegato la determinazione della quota dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, degli stipendi, delle pensioni, dei salari e

di ciò che i debitori guadagnano con la loro attività occorrente al mantenimento loro e della loro famiglia;

- 5) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
- 6) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 7) dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - provveda a trascrivere la presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati oggetto della procedura, ove presenti,
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica

in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 30.3.23

Il Presidente

dott. Guido Marzella